

Accordo europeo per la proroga di patenti e revisioni

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">02</div><div id = "month">Giugno</div></div>

Con la pubblicazione del **regolamento comunitario 2020/698** il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea hanno stabilito

proroghe

della validità di certificati, patenti, permessi, autorizzazioni e revisioni comuni per tutti gli Stati membri.



Nonostante permanga la libertà di ciascun Paese di ridurre o ampliare la durata di tali deroghe, le modifiche verranno applicati esclusivamente ai soli autotrasportatori nazionali e non potranno essere applicati ai trasportatori stranieri.

Nello specifico, il regolamento prevede che le **carte di qualificazione del conducente (CQC)**, in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, vengano prorogate di sette mesi a partire dall'effettiva data di scadenza.

Accordo europeo per la proroga di patenti e revisioni

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">02</div><div id = "month">Giugno</div></div>

Qualora permanesse lo stato di emergenza sanitaria tanto da non rendere possibile le attività di rinnovo e rilascio del CQC, ciascun Stato membro potrà far richiesta di prolungare ulteriormente la proroga per un massimo di 6 mesi.

Si hanno le stesse scadenze e la possibilità di richiedere un'ulteriore proroga per le **patenti di guida scadute**

o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.

Invece, per quanto riguarda le **verifiche biennali dei tachigrafi** in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la proroga è di sei mesi a partire dalla data di effettiva scadenza.

In caso di rinnovo della **carta tachigrafica**, previsto entro due mesi dall'effettiva presentazione della domanda, in caso di controllo il conducente dovrà dimostrare di aver fatto richiesta della nuova carta entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta per non incorrere in sanzione. Stesso discorso in caso di richiesta di sostituzione della carta, a patto che il conducente possa dimostrare di aver restituito la tachigrafica poiché danneggiata o non funzionante.

Anche in questo caso, gli Stati membri possono chiedere una proroga fino a un massimo di sei mesi, come nei casi precedenti.

La validità della revisione dei mezzi scaduta o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi con **possibilità di proroga** di ulteriori 6 mesi a richiesta e discrezione di ciascun Paese dell'Unione.

In caso di accertamento dell'idoneità finanziaria delle imprese di trasporto riguardante gli esercizi contabili ricadenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020, l'autorità competente ha la facoltà di concedere ulteriori 12 mesi all'impresa, affinché possa dimostrare di

Accordo europeo per la proroga di patenti e revisioni

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">02</div><div id = "month">Giugno</div></div>

aver nuovamente soddisfatto il requisito.

Infine, viene prorogata di ulteriori sei mesi la validità delle **licenze comunitarie**, delle copie dei certificati e degli attestati dei conducenti extra-comunitari scaduti o in scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. Nel caso permanga lo stato di emergenza, ciascuno Stato può richiedere una seconda proroga per un massimo di sei mesi.

© TN Trasportnotizie - Riproduzione riservata

